CONVENZIONE TRA I COMUNI Dl SUZZARA, PORTO MANTOVANO E

MOTTEGGIANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO Dl

# SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2019 del mese di ………………….. il giorno ……………….., in Suzzara

# TRA

* il Sig. Ongari Ivan, nato a Carpi (MO) il 12/06/1979, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Suzzara (MN), domiciliato per la carica presso il Comune di Suzzara - Piazza Castello,  il quale si costituisce ed agisce in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. …. del 30 luglio 2019 - cod. fiscale 00178480208;
* il Sig. Salvarani Massimo, nato a Roncoferraro (MN) il 23.02.1955, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Porto Mantovano (MN), domiciliato per la carica presso il Comune di Porto Mantovano - Strada Statale Cisa, 112 - S. Antonio, - il quale si costituisce ed agisce in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n…. del …………………. - cod. fiscale 80002770206;
* il Sig. Pelliciardi Stefano, nato a Suzzara (MN) il 01/03/1974, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Motteggiana (MN), domiciliato per la carica presso il Comune di Motteggiana - via Roma, 10 - il quale si costituisce ed agisce in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del ……………… - cod. fiscale 82000050201;

# PREMESSO CHE

> l'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997, consente ai Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, di stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali;

> l'art. 10, comma 2, della stessa norma stabilisce altresì che la convenzione deve prevedere le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

> i Comuni di Suzzara, Porto Mantovano e Motteggiana, appartengono alla stessa Provincia;

> i Comuni di Suzzara, Porto Mantovano e Motteggiana, al fine di meglio integrare l'organizzazione dei tre enti hanno ritenuto opportuno gestire in forma associata l'ufficio di Segreteria comunale;

> i Comuni di Suzzara, Porto Mantovano e Motteggiana, al 31/12/2018, hanno rispettivamente una popolazione di n. 21.313, n. 16.606 e n. 2.575 abitanti per un totale di n. 40.494 abitanti;

> essendo la Segreteria del Comune di Suzzara di classe IB, la Segreteria del Comune di Porto Mantovano di classe II e la Segreteria del Comune di Motteggiana di classe IV, la Segreteria convenzionata sarà di classe IB e pertanto l'approvazione della presente convenzione rientra nella competenza dell'organismo nazionale di gestione dell'albo segretari presso il Ministero dell'Interno;

> pertanto i Consigli Comunali dei tre Enti hanno deliberato - con atti n… del 30.07.2019 per il Comune di Suzzara, n… del ……….. per il Comune di Porto Mantovano e n….. del ………… per il Comune di Motteggiana - di gestire il servizio di Segreteria in forma associata, con modalità, termini, condizioni, di cui alla convenzione approvata con tali atti deliberativi, ed hanno dato mandato ai Sindaci di sottoscriverla;

# TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

* ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
* ART. 2 - E' costituito l'ufficio associato di Segretario comunale di classe IB tra i Comuni di Suzzara, Porto Mantovano e Motteggiana, con popolazione complessiva al 31/12/2018 pari a 40.494 abitanti.
* ART. 3 - Il Comune di Suzzara è individuato quale Comune capo-convenzione e pertantoil Sindaco di Suzzara è competente alla nomina, alla revoca, nonché all'adozione di tutti i provvedimenti relativi al rapporto di lavoro, alla carriera ed all'aggiornamento professionale del Segretario titolare della Segreteria convenzionata. Le predette attribuzioni sono esercitate con le modalità stabilite nella presente convenzione.
* ART. 4 - Le modalità di espletamento del servizio saranno le seguenti:
1. le funzioni e le competenze del Segretario comunale sono quelle previste dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti dei tre Comuni; 
2. nell'ambito dell'assetto organizzativo dei tre enti, il Segretario assicurerà la propria presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi affidati alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, tenuto conto degli accordi di consultazione intervenuti tra i Sindaci dei tre Enti di cui al successivo art. 8;

c) i congedi saranno concessi dal Sindaco del Comune di Suzzara, sentito ed in accordo con i Sindaci dei Comuni di Porto Mantovano e Motteggiana; sarà cura del Segretario Generale comunicare alle amministrazioni e agli uffici i periodi di assenza per congedo o altre ragioni;

d) nei periodi di assenza del Segretario presso il Comune di Motteggiana, per congedo o altre ragioni, questi verrà sostituito dal Vice Segretario del Comune di Suzzara, ponendo a carico del Comune di Motteggiana il rimborso spesse spettanti allo stesso.

* ART. 5 - I Sindaci dei tre Comuni si consulteranno ogni qual volta lo riterranno opportuno in ordine:
1. alla programmazione e conferimento degli obiettivi ed incarichi da attribuire al Segretario per ciascuno dei tre enti;
2. alla verifica dell'andamento della attuazione di quanto sopra e alla valutazione dei risultati conseguiti dal Segretario con riferimento agli obiettivi assegnati ed agli incarichi conferiti;
3. alla definizione della percentuale del monte salari (art. 42 CCNL 16/05/01) ai fini della retribuzione di risultato;
4. alla predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente convenzione;
5. al conferimento di reggenze o supplenze;
6. ogni altro aspetto riguardante l'espletamento del servizio di Segreteria convenzionata.
* ART. 6 - La convenzione di Segreteria tra i Comuni di Suzzara, Porto Mantovano e Motteggiana, fatto salvo quanto di seguito previsto ha durata di cinque anni decorrenti, dal recepimento della presente convenzione da parte dell'organo di gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali.

La convenzione potrà essere sciolta anticipatamente:

a) consensualmente tra le parti, previa adozione di apposito atto deliberativo dal consiglio comunale di ciascuno dei tre enti;

b) su richiesta di uno dei tre Enti, con preavviso di almeno 60 giorni, previa adozione di apposita deliberazione del Consiglio comunale.

ln occasione del rinnovo degli organi di governo a seguito di elezioni amministrative, oltre all'ipotesi di cui alla precedente lett. b), il Sindaco del Comune capofila, sentiti i Sindaci dei Comuni convenzionati, può procedere ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.P.R. 465/1997.

* ART. 7 - La retribuzione comprensiva delle indennità e di quant'altro previsto per il Segretario della Segreteria convenzionata, sia esso titolare che reggente o supplente, è quella stabilita dalle norme di legge, dai contratti di lavoro, dalle deliberazioni dall'Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.
* ART. 8 - Gli oneri finanziari per la convenzione di Segreteria comunale saranno ripartiti come segue:
1. la spesa per la retribuzione di spettanza del Segretario titolare della Segreteria convenzionata, da determinarsi in base ai contratti collettivi decentrati integrativi di livello nazionale e territoriale vigenti tempo per tempo, per i relativi oneri assistenziali e previdenziali, sarà a carico dei tre Comuni, in ragione del 50% per il Comune di Suzzara, del 39% per il Comune di Porto Mantovano e dell’11% per il Comune di Motteggiana, ad eccezione di quanto stabilito alla successiva lett. b);
2. nell'ambito della percentuale di cui sopra la corresponsione della retribuzione di risultato farà carico a ciascun Comune in relazione all'esito della valutazione distintamente formulata dai Sindaci;
3. le spese per la partecipazione a corsi, convegni e per l'aggiornamento professionale, saranno ripartite tra i tre Enti con le stesse percentuali di cui alla lettera a) del precedente articolo;
4. il rimborso delle spese dei viaggi compiuti per l'esercizio delle relative funzioni, da Suzzara a Porto Mantovano e a Motteggiana e viceversa, regolarmente documentate anche mediante dichiarazione sostitutiva saranno a carico rispettivamente dei Comuni di Porto Mantovano e Motteggiana;
5. le spese per missioni saranno a carico del Comune nel cui interesse esse sono svolte; in caso in cui essa avvenga per i tre enti, la ripartizione avviene con il criterio di cui al precedente punto a);
6. le spese per la gestione associata non previste dalle lettere precedenti, che precedono, saranno a carico di ciascuno dei tre Comuni e la loro ripartizione e modalità di pagamento saranno di volta in volta concordate tra i Sindaci.

Saranno suddivise tra i tre enti, con le medesime sopra indicate modalità, le spese per la sostituzione del Segretario titolare, in caso di sua assenza ovvero in caso di vacanza della Segreteria convenzionata.

* ART. 9 - Alla corresponsione di quanto dovuto al Segretario titolare della Segreteria convenzionata provvederà il Comune di Suzzara, al quale i Comuni di Porto Mantovano e Motteggiana verseranno, ogni 3(tre) mesi, la quota di loro spettanza in conto ed il saldo a conguaglio annuale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
* ART. 10 - La nomina del Segretario avverrà nel rispetto delle previsioni del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, del decreto del Presidente della Repubblica 04.12.1997, n. 465 e delle deliberazioni dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. ln caso di scioglimento della Segreteria convenzionata, il Segretario titolare sarà assegnato al Comune di Suzzara (classe IB).
* ART. 11 - Per quanto non previsto nella presente convenzione, si richiamano le norme di legge, i contratti di lavoro e le altre disposizioni disciplinanti tempo per tempo la materia.
* ART. 12 - La presente convenzione è sottoscritta in quattro esemplari originali: uno per il Comune di Suzzara, uno per il Comune di Porto Mantovano, uno per il Comune di Motteggiana e uno per il Ministero degli Interni — Unità di missione per la gestione dell'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  IL SINDACO DI SUZZARA |  IL SINDACODI PORTO MANTOVANOO |  IL SINDACO DI MOTTEGGIANA |
|  (Ivan Ongari) |  (Massimo Salvarani) |  (Stefano Pelliciardi) |